



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

A.C.I.-Associazione Cinofila Italiana

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale A.C.I - Associazione Cinofila Italiana., di seguito anche denominata Associazione, che è libera , apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e con delibere del Consiglio Direttivo potrà nominare i propri delegati nominali, delegazioni, club di razza, quindi costituire distaccamenti per creare una radicalità sul territorio. La durata è illimitata e non ha scopo di lucro.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

L'associazione è costituita principalmente da allevatori ed ha come scopo la diffusione delle varie razze canine, migliorarne l'allevamento, incrementandolo, disciplinando, valorizzando così l'aspetto zootecnico, garantendo lo sviluppo delle qualità sia fisiche psichiche che sportive del cane. Dare assistenza e consulenza, organizzare attività legate al mondo del cane, allo scopo di unire tutti gli appassionati di tutte le razze canine creando inoltre un forum d'interscambio per sviluppare idee, risponderà alle domande dei soci e non solo. Organizzare concorsi ed esposizioni canine pubbliche, prove di lavoro e sportive in copartecipazione o autonomamente attenendosi alle normative statali vigenti. Organizza corsi di formazione per proprio conto o avvalendosi del contributo di altre associazioni potenziando e disciplinandone così le professionalità sia formative, zooteniche, sportive, nel settore cinofilo. Riconosce le razze canine autoctone ed integrate. Realizzare, aggiornare e conservare registri genealogici e anagrafici con validità per la UE conferita dalla Direttiva della UE 174\91 del 25 Marzo. Istituire ed aggiornare il libro degli standard delle razze canine. Disciplinare l'allevamento, vigilando in base alle vigenti leggi statali. Nello stesso tempo disciplinerà e curerà liste di



professionisti zootecnici e sportivi. Esercita ogni funzione venga chiesta dalle autorità statali. Un occhio particolare viene dato alla formazione e valorizzazione delle persone più deboli e piccole, perché la cinofilia è un bene di tutti e vivibile da tutti, creando momenti ludici ma allo stesso tempo educativi. Si occupa di dar luce a varie problematiche correlate come l'abbandono, lo smarrimento su tutto il territorio italiano

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, esposizioni canine, riconoscimenti di razza,
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori cinofili, e allevatori, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di riviste nonché atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari ovvero soci allevatori, delegati nominali e presidenti dei club di razza, è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci del Consiglio Direttivo. Tale richiesta verrà esaminata in un tempo massimo di 30 giorni. Qualora la domanda non trovi in prima istanza accoglimento, il socio potrà presentare reclamo al Presidente che dovrà portare la domanda nella prima assemblea dei soci. I soci simpatizzanti non hanno bisogno di approvazione. Si intendono soci simpatizzanti tutti coloro che si associano alla nostra associazione per condividerne le attività.



Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti e secondo le vigenti leggi statali. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione, applicandone il disciplinare. Un socio ordinario può dimettersi comunicandone l'intenzione tramite raccomandata al consiglio direttivo con un preavviso di 4 mesi.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni e non solo ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi di soggetti pubblici e/o privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata finanziaria.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.



È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo
- Il Collegio Sindacale
- Le commissioni di disciplina
- I consigli regionali
- il Presidente

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione



con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale, che se richiesto verrà inviato agli organi statali predisposti.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da minimo 5 membri, eletti dall'Assemblea dei quali in percentuale $\frac{2}{5}$ tra soci ordinari e $\frac{3}{5}$ tra i soci che compongono le delegazioni e club di razza. Gli aspiranti consiglieri possono partecipare all'elezione solo in una delle due parti del Consiglio (tali percentuali verranno rispettate con l'aumento dei membri nel direttivo). Qualora venga richiesto dalle autorità verrà ampliato ad un componente statale. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti $\frac{3}{5}$ di esso. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;



- da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- Qualora un delegato nominale, una delegazione o un club di razza, dovesse svolgere attività ritenute lesive verso l'associazione ed i suoi soci, dalla commissione disciplinare, il Consiglio Direttivo nominerà un consulente interno a tutela e controllo dell'operato. Il consulente avrà tre mesi di tempo, per risolverne la problematica.
- Svilupperà un regolamento che disciplinerà tutte le attività presenti nell'associazione in applicazione del presente statuto che dovrà essere approvato dall'assemblea e ratificato ai riferimenti statali
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Può nominare un vice presidente conferendogli procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.



Art. 16. Collegio sindacale, è composto da 5 membri, due eletti dall'assemblea ma non soci dell'associazione, qualora richiesto dalle autorità statali verrà composto anche da tre membri statali. Restano in carica tre anni, vigilano sull'amministrazione, vista l'inventario dei beni, consulta con un mese di anticipo dall'approvazione dell'assemblea i bilanci di cui redige un verbale.

Art. 17. Commissione disciplinare viene eletta dall'assemblea, resta in carica tre anni, si riunisce due volte l'anno in maniera ordinaria verbalizzando, è composta da 5 soci che non hanno altre cariche all'interno dell'associazione. Vigila sul comportamento dei singoli soci, consiglieri, presidente, delegati nominali, delegazioni, club di razza, consiglieri regionali, comunicando direttamente al Consiglio direttivo. La Commissione applicherà gli articoli del seguente statuto e dei vari regolamenti come le decisioni prese dall'assemblea e dal consiglio direttivo.

Art. 18. I Consigli regionali sono formati da tutti i delegati nominali e delegazioni e club di razza appartenenti alla regione, resta in carica tre anni e viene eletto dal consiglio direttivo

Art.19. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci, qualsiasi carica ricoprano all'interno dell'associazione, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.